

N. 8643/2005 R.Gen.Aff.Cont.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Napoli  
8 SEZIONE CIVILE**

Il Giudice, dott. Antonio La Marca, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 8643/2005 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 16/10/2014 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 *quinquies*, cò. l, c.p.c.

TRA

**ACQUA CAMPANIA S.P.A.** (già S.P.A. Eniacqua Campania), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Cioffi ed Emilia Maggio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Rodinò n.18, giusto mandato in atti

**ATTRICE**

E

**COMUNE DI SAN MARCELLINO**, in persona del Sindaco pro tempore, (p. iva. 81001610617) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Conte, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Pelliccia n.12 presso lo studio dell'Avv. Sergio Morra, giusto mandato a margine della comparsa di costituzione depositata l'1.04.10 e delibera di conferimento incarico

**CONVENUTO**

**OGGETTO:** Pagamento canoni di depurazione e fognatura

-----  
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando





che, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.

Va, altresì, chiarito, che d'altronde, trattandosi di disposizione normativa dettata con l'evidente finalità di accelerazione ai fini del deposito della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal secondo comma dell'art. 132 cpc, la quale, peraltro, risulta agevolmente desumibile dalla lettura di tutti gli atti di parte e dei verbali relativi alle udienze in cui la causa è stata trattata ed istruita, con la conseguenza che non potrà dirsi affetta da nullità la sentenza resa nella predetta forma, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (Cass. 19.10.06 n. 22409, relativa all'analogo ipotesi prevista dall'art. 281 sexies cpc).

#### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Sussiste valido rapporto processuale tra parte attrice ed il convenuto a cui è stato ritualmente notificato l'atto introduttivo del giudizio nel rispetto dei termini di comparizione vigenti al tempo della notificazione.

Parte attrice si è costituita tempestivamente ex art. 165 c.p.c. ed il convenuto tardivamente solo l'1.04.2010, determinando, così, a suo carico, le decadenze previste dal codice di rito.

La domanda risulta, poi, sufficientemente suffragata da tutti quegli elementi necessari a connotarla e contiene la prospettazione degli elementi di fatto e giuridici utili e sufficienti per la sua validità ai sensi dell'art 163 c.p.c..

La società Eniacqua Campania s.p.a. (ora Acqua Campania s.p.a.), in qualità di mandataria della Regione Campania, ha chiesto la condanna del Comune di San Marcellino, previo accertamento del suo obbligo di rendere la dichiarazione dei volumi idrici assoggettati al pagamento dei canoni di depurazione e fognatura, al pagamento dell'importo dei relativi canoni, calcolati sui volumi idrici effettivamente forniti agli utenti a far data dall'1 gennaio 1992, oltre interessi "dalle singole date di debenza periodica e fino al soddisfo"; in via subordinata, ha chiesto la condanna del medesimo Comune al pagamento delle suddette somme "in via risarcitoria, o indennitaria ex art. 2041 c.c." e, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti.





Ha dedotto in particolare l'attrice che il convenuto Comune, pur servendosi dell'impianto di depurazione regionale, in quanto titolare del servizio di acquedotto, non aveva adempiuto, sin dal 1992, ai propri obblighi consistenti nella dichiarazione, alla Regione, dei volumi idrici forniti agli utenti ed al pagamento alla medesima dei canoni del relativo servizio.

Si è costituito il Comune di San Marcellino eccependo: il difetto di giurisdizione; l'incompetenza per territorio la parziale prescrizione del diritto; nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto nessuna obbligazione sarebbe mai sorta tra le parti.

La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti che si vanno a precisare. Pregiudizialmente va rilevata la giurisdizione del giudice ordinario in materia.

Infatti, vertendo, la presente controversia, in materia di pagamento di canoni relativi alla concessione di pubblico servizio, sulla base del disposto dettato dall'art. 33 D.Lgs. 80/98, come sostituito dall'art. 7 L. 205/00, nella formulazione risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, la stessa rientra nella giurisdizione del Giudice adito.

Va, altresì, esclusa la giurisdizione, in materia, della Commissione tributaria, non configurandosi, il canone in questione, quale tributo, posta la natura di corrispettivo allo stesso attribuito (per effetto dell'art. 31 comma 28 della L. 448/98); in ogni caso, preme evidenziare che, anche con riferimento ai canoni antecedenti l'ottobre 2000 di natura tributaria, avendo assunto natura di corrispettivo tariffario soltanto dal 3 ottobre 2000 [data cui veniva (ex art. 62 d.lg. n. Sentenza n. 13669/2014 pubbl. il 17/10/2014 RG n. 8623/2005152 del 1999) differito l'originario termine del 1° gennaio 1999 giusta l'art. 31, comma 28, della legge 488/1988], la lite – seppure riferita anche a quei canoni – non afferisce comunque al rapporto tributario tra soggetto passivo del tributo ed amministrazione pubblica, bensì tra il soggetto che si ritiene beneficiario del tributo e l'ente incaricato della riscossione, ovvero tra il Comune, ente incaricato ex lege alla riscossione del canone, e la Regione, quale ente gestore del servizio di depurazione e fognatura.

Infine, preme evidenziare che sulla questione di giurisdizione, sorta inter partes in un precedente giudizio amministrativo promosso da Eniacqua Campania Spa con ricorso n. 6319/2000, risulta già emessa sentenza del TAR Campania n. 15040/2005 dichiarativa della giurisdizione del giudice ordinario.

Pienamente provata è inoltre la legittimazione processuale delle parti ed in particolare piena è da ritenersi la legittimazione attiva di Acqua Campania Spa, in quanto essa agisce nella veste di mandataria in rem propriam,





incaricata in via negoziale dell'incasso delle somme reclamate, sulla base del potere espressamente conferitole dalla deliberazione della Giunta regionale n. 6887/1998, con allegato disciplinare, di riscuotere, appunto, i crediti già acquisiti e non ancora maturati nei confronti dei Comuni e dei consorzi dall'organo preponente a titolo di tributi, canoni e costi di depurazione. L'attrice ha pertanto legittimamente esercitato i poteri di rappresentanza processuale, abilitata ad agire in giudizio per rivendicare le ragioni vantate dal proprio mandante (cfr Cass. n. 16299/2009; Cass. Sezioni Unite n. 5896/1997).

Quindi, la Eniacqua Campania s.p.a., [poi modificata in Acqua Campania s.p.a.], ha agito in qualità di affidataria del servizio di riscossione delle somme spettanti alla Regione Campania a fronte del prestato servizio di depurazione, somme dovute dai soggetti tenuti, per legge, alla esazione dagli utenti finali dei canoni relativi al servizio di depurazione e fognatura.

Ciò premesso, il diritto della società attrice è fondato sulle disposizioni di cui alla L. n. 319/76; in particolare, l'art. 16, stabilisce che è dovuto agli enti gestori dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico di acque di rifiuto, da parte degli utenti, il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa, mentre l'art. 17 prevede che, qualora i servizi siano gestiti da enti diversi da quello che gestisce il servizio di acquedotto, il canone o diritto è pagato dallo stesso ente; e, ancora, che il pagamento è dovuto entro il termine di giorni 30 dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile, sulla base di una dichiarazione complessiva dei volumi di acqua prelevati, nel periodo, da ciascun utente.

Da tali disposizioni consegue l'obbligo per il Comune di San Marcellino, titolare del servizio di acquedotto, di provvedere alla dichiarazione dei volumi di acqua forniti agli utenti (dato non conoscibile altrimenti dalla Regione, non avendo, questa, rapporto diretto con gli utenti) nonché di versare a quest'ultima, quale ente gestore del servizio di collettamento e depurazione, i relativi canoni calcolati sulla base del volume idrico e secondo le tariffe previste dalla legge (Leggi n. 319/76. e n. 36/94).

Il Comune, in quanto titolare del servizio locale di fornitura idropotabile, di collettamento, raccolta e adduzione fognaria delle acque di scarico, opera, dunque, quale mandatario delegato di pagamento per conto dell'ente titolare del servizio di depurazione.

Per legge, esso è tenuto a riscuotere, in uno alla tariffa del servizio idropotabile e fognario, anche la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione, ed è altresì, sempre per legge, obbligato a riversare la suddetta quota al soggetto titolare del relativo servizio.





A nulla rileva, pertanto, la mancata conclusione per iscritto di un contratto tra la Regione Campania e il Comune convenuto, atteso che il richiamo a strumenti convenzionali volti alla disciplina del rapporto giuridico intercorrente tra gli enti gestori dei distinti servizi presente nel citato art. 15 della L. n. 36/1994 non è posto tuttavia in termini condizionanti l'insorgere del credito del gestore a ricevere dal percettore della tariffa la quota relativa alla depurazione.

Tale obbligo, come si è detto, discende dalla legge e la previsione dello strumento convenzionale assume il significato di direttiva di buona amministrazione.

Va, poi, rigettata l'eccezione di parziale prescrizione del diritto dalla società attrice, come sollevata dal Comune convenuto.

Ed infatti, a prescindere dalla genericità della relativa formulazione, tale eccezione è anche infondata, tenuto conto che, come affermato da molteplici precedenti giurisprudenziali di questo Tribunale, ampiamente richiamati da parte attrice (sentenza n. 13406/11), stante l'incontestata mancata dichiarazione, da parte del Comune di San Marcellino, dei volumi idrici forniti agli utenti, la Regione – e, per essa, la società Acqua Campania – non è stata posta in condizione di poter calcolare il quantum dei canoni ad essa dovuti e, perciò, deve ritenersi che il termine di prescrizione del relativo diritto al pagamento, in virtù del disposto dettato dall'art. 2935 c.c. secondo il quale "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", non è, ancora, iniziato a decorrere.

Passando al quantum del credito vantato dalla Regione, corrette devono ritenersi le conclusioni del C.T.U. nominato, il cui elaborato viene fatto proprio da questo giudicante ai fini della presente sentenza, in quanto completo, logicamente ben motivato e immune da vizi logici e tecnici.

Del resto, giova rammentare il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e secondo il quale "Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono





configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c. p. c." (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 7 luglio 2009, n. 15094).

In particolare, occorre evidenziare che il consulente d'ufficio ha dovuto procedere ai necessari calcoli, facendo uso, anche, di dati presuntivi, cioè con riferimento al consumo giornaliero di acqua per ogni cittadino, e ipotizzando una "perdita di linea" dell'acquedotto.

L'utilizzo di criteri presuntivi a parere dello scrivente è stato necessario, stante la mancanza di informazioni precise e documentate, da parte del Comune convenuto, in ordine al volume di acqua fornita agli utenti nei vari periodi di interesse, alla quantità di "perdite di linea" dell'acquedotto, nonché al consumo medio giornaliero di acqua, da parte di ciascun abitante del Comune.

Sulla base di tali dati il C.T.U. Ing. Luigi Gesuele ha potuto calcolare l'importo complessivo del credito della Regione e, quindi, della società attrice (secondo i criteri previsti dalle disposizioni normative e regionali); in particolare, il consulente d'ufficio ha calcolato, l'importo del credito relativo a canoni per il servizio di fognatura e l'importo per i canoni del servizio di depurazione e lo ha quantificato in complessivi euro 3.045.567,59, comprensivi dell'IVA e di importi già versati.

Occorre, a questo punto precisare che in pendenza del presente giudizio, è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale, n. 335/08, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della Legge 5 gennaio 1994, n° 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi". Per la Consulta, sussiste incostituzionalità della norma per irragionevolezza e violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto discriminante l'utenza che "paga la tariffa senza ricevere il servizio".

Ciò chiarito, deve evidenziarsi che il CTU nel suo elaborato ha con esattezza determinato il credito attoreo, nel presente giudizio, alla luce del suddetto pronunciato di illegittimità costituzionale e deve, infine, precisarsi che in mancanza di ogni specifica quantificazione di eventuali somme già pagate dal Comune alla Regione, anche a titolo di acconto, e in mancanza di ogni prova circa eventuali acconti versati, non potrà essere detratto alcun importo dal quantum sopra calcolato.





Pertanto, avendo il CTU eseguito i suoi calcoli in base ad elementi chiari e probatoriamente condivisibili, l'ammontare del credito attoreo va fissato nella misura indicata nell'elaborato peritale e conseguentemente, il Comune di San Marcellino va condannato al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 3.045.567,59, somma comprensiva dell'IVA, per il servizio di fognatura e l'importo per i canoni del servizio di depurazione per il periodo dall'1 gennaio 1992 fino alla proposizione della domanda giudiziale, oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla proposizione della domanda fino al soddisfo.

Non va, invece, accolta la domanda di risarcimento danni avanzata dalla società, attesa la generica deduzione dei lamentati danni e, in ogni caso, attesa la mancanza di ogni prova sul punto (non potendosi ritenere in re ipsa il danno, per il solo fatto che trattasi di denaro pubblico di per sé destinato a finanziare servizi di utilità e di rilievo sociale).

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in considerazione del valore del decusum e determinate ai sensi del DM 55/2014, come in dispositivo; le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del Comune soccombente.

La provvisoria esecuzione discende dalla Legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Onorario Monocratico Dott. Antonio La Marca, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, così provvede:

- A) Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
- B) In accoglimento della domanda attrice, condanna il Comune di San Marcellino, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore della Spa Acqua Campania (già Spa Eniacqua Campania) la somma di euro tremilioniquarantacinquemilacinquecentosessantasette/59 (euro 3.045.567,59) somma comprensiva dell'IVA, per il servizio di fognatura e l'importo per i canoni del servizio di depurazione per il periodo dall'1 gennaio 1992 fino alla proposizione della domanda giudiziale oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla notifica della domanda giudiziale fino al soddisfo;
- C) Rigetta, come in motivazione le altre domande attoree;
- D) Condanna il Comune di San Marcellino, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice che liquida ai sensi del DM 55/2014 in euro ventimilaquattrocento/00 di cui €. 400,00 per spese ed €. 20.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;





E) Pone definitivamente a carico del Comune di San Marcellino, in persona del Sindaco p.t., le spese di CTU come liquidate in corso di causa.  
Così deciso in Napoli, il 22/01/2015.

Il Giudice  
(dott. Antonio La Marca)

